

« Art. . . Le epoche, la quantità ed il saggio, al quale si faranno, a misura del bisogno, le emissioni delle obbligazioni di cui all'articolo 14 della convenzione 12 maggio 1861, saranno stabiliti dal Governo con quelle norme che valgano ad assicurare ampiamente la pubblica concorrenza.

« In nessun caso non potrà essere fatta alcuna emissione d'obbligazioni, se il capitale in azioni non sia tutto collocato ed effettivamente pagato. »

(Sono appoggiati.)

Il deputato Valerio ha la parola per isviluppare il suo emendamento.

*Una voce.* Sia breve; l'ora è avanzata.

**VALERIO.** Non è possibile essere tanto breve; si tratta di un sistema di emendamenti che ha le sue ragioni, le quali sono in debito di esporre; se la Camera crede di rimandare la discussione a domani, io sono ai suoi ordini.

Io credo di poter affermare che non ho abusato mai del tempo della Camera; non sono oratore, non mi dilungo in discussioni; e sono uso a raccogliere più che posso in succinto quello che ho da dire. Ma pure il tempo necessario mi ci vuole; e la domanda che io tagli corto non mi par giusta. . .

**DEPRETIS.** A domani; sono le dodici ed abbiamo gli

uffici convocati per l'una, per le due e mezzo abbiamo la seduta.

**PRESIDENTE.** Ma pare che potrebbe continuare ancora.  
*Voci.* A domani! a domani!

**VALERIO.** Io sono agli ordini della Camera; ma ho creduto di far osservare a qualcuno che mi invitava ad essere breve, che non avrei potuto esserlo quanto lo desiderava.

**SUSANI.** Mi pare che questa discussione potrebbe rimandarsi a domani; è una discussione su emendamenti abbastanza importanti da richiedere uno studio attento e profondo.

**PRESIDENTE.** Oggi la discussione sopra gli emendamenti non si chiude; postochè abbiamo ancora un po' di tempo, si potrebbe incominciare la discussione; se non sarà possibile di terminarla, si rimanderà a domani.

*Voci.* Ad un'ora vi sono gli uffici convocati.

*Altre voci.* Alle 2 e 1/2 vi è l'altra tornata.

**PRESIDENTE.** Gli uffici essendo convocati per l'una, si potrebbe continuare ancora per mezz'ora.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Allora si rimanderà a domani.

Oggi la seduta è alle 2 e 1/2.

La seduta è levata alle 12 e 1/4.

## TORNATA (SECONDA) DEL 3 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul progetto di legge per una leva militare nelle provincie dello Stato, ad eccezione delle napoletane e toscane. — Convalidamento di un'elezione. — Approvazione del disegno di legge per maggiori spese sul bilancio 1860 — Incidente sulla discussione del progetto di legge per proroga della malleveria dei procuratori — Emendamento del deputato Sanguinetti — Discussione del disegno di legge per l'occupazione di case religiose — I deputati Amicarelli e D'Ondes-Reggio lo combattono, e lo propugnano il ministro per l'interno ed i deputati Macchi, Plutino, Regnoli e Capriolo relatore — Voto proposto dal deputato Minervini, non approvato — Emendamento dei deputati Massari e Giorgini, oppugnato dai deputati Capriolo relatore e Maresca, e rigettato — Emendamento del deputato Ricciardi, ritirato — Approvazione dell'articolo unico — Domanda del deputato Gioachino Pepoli circa l'esecuzione della legge relativa alle corporazioni religiose nell'Umbria, e risposta del ministro di grazia e giustizia — votazione ed approvazione dei due schemi di legge.*

La seduta è aperta alle 2 e 1/2 pomeridiane.

**MASSARI,** segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

7488. La Giunta municipale di Serra, nella provincia di Calabria Ulteriore seconda, chiede che quel comune, capoluogo di mandamento, venga dichiarato sede di tribunale di circondario.

7489. Santo Sirianni, di Soveria Mannelli, provincia di Calabria Ulteriore seconda, rappresenta la convenienza che si addivenga alla sostituzione degli attuali ufficiali della guardia nazionale di quel comune, designandoli siccome individui di cattiva condotta e contrari al sistema costituzionale.

7490. Gli impiegati addetti ai tribunali di Lombardia richia-

mano l'attenzione del Governo sulla convenienza che si addivenga all'unificazione legislativa del regno colla grande famiglia della magistratura italiana, siccome mezzo di assicurare meglio il servizio pubblico, e di rilevare e mantenere su stabili e ferme basi la dignità della magistratura.

**BERTOLAMI.** Domanderei che la petizione del comune di Patti, numero 7479, colla quale si chiede che l'istituzione dei tribunali venga estesa a tutti i capoluoghi di circondario della Sicilia, fosse rimessa alla Commissione incaricata dell'esame del progetto per l'ordinamento giudiziario.

**PRESIDENTE.** Siccome si tratta d'una petizione riguardante uno schema di legge che forma oggetto di studio d'una Commissione, la petizione 7479 sarà trasmessa a questa Commissione.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA MILITARE SUI NATI NEL 1841.**

**PRESIDENTE.** Do la parola al deputato Monti per presentare una relazione.

**MONTI, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per una leva militare sui nati nel 1841 nelle antiche provincie, nella Lombardia, Emilia, Marche, Umbria e Sicilia.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il cavaliere Salvatore Fenicia, da Napoli, fa omaggio di una sua dissertazione sul tifo colerico.

**VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**MOLFINO, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Marsala avvenuta il 23 giugno scorso.

Quel collegio ha 916 elettori; votarono 656.

Il sacerdote Gregorio Ugdulena raccolse 540 voti, e così le due maggioranze, sia del terzo degli elettori iscritti, sia della metà dei presenti.

Le operazioni furono regolari, non esistono proteste, quindi nulla osta alla convalidazione dell'elezione.

Quanto alla qualità dell'eletto voi certo ben rammentate come l'egregio Gregorio Ugdulena già facesse parte di questo Consesso, e non sia stato escluso, se non per il sorteggio al quale dovette andar sottoposto nella sua qualità di professore di lingua ebraica all'Università di Palermo.

Ora nel giugno ultimo scorso e prima dell'elezione chiedeva dispensa da tale carica e il ministro dell'istruzione pubblica lo collocava in aspettativa senza stipendio.

Dietro questa disposizione, non toccando più alcuno stipendio sul bilancio dello Stato, a senso dell'articolo 97 della legge elettorale non può più ritenersi come impiegato e compreso nella categoria de' professori, conforme a quanto già fu altre volte deciso, e perciò l'ufficio I, per mezzo mio, vi propone di convalidare l'elezione del collegio di Marsala nella persona del sacerdote Gregorio Ugdulena.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porterebbe:

1° Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose;

2° Facoltà di riesportazione dai depositi doganali di Napoli e di Palermo;

3° Maggiori spese sul bilancio 1860 ed anni precedenti;

4° Proroga del termine fissato ai procuratori per la prestazione della malleveria.

Però sui due ultimi progetti nessuno avendo chiesto di parlare, ed essendo a credere non vi debba essere discussione, io proporrei d'invertire quest'ordine e di mettere prima in discussione i due ultimi progetti, e venire poscia ai due primi.

**VOTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1860.**

**PRESIDENTE.** Se la Camera non si oppone, cominceremo dal progetto di legge per maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 ed anni precedenti del Ministero dell'interno.

Darò lettura del progetto:

« Art. 1. Sono autorizzate sul bilancio dello Stato per l'eser-

cizio del 1860 ed anni precedenti maggiori spese e spese nuove, rilevanti alla complessiva somma di lire centosettantaseimila seicentotrentaquattro e centesimi diciotto, ripartibili sui bilanci delle antiche provincie e della Lombardia dei Ministeri delle finanze, interno e lavori pubblici, non che fra le varie categorie dei bilanci stessi, a forma dell'annesso quadro.

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa nuova di L. 24,238 53 sul bilancio delle finanze è istituita apposita categoria col numero 166 bis e con la denominazione: *Prezzo ed interessi dovuti al Capitolo metropolitano di Torino per espropriazione di terreni di sua ragione a porta Susa.* »

La discussione generale è aperta.

**RICCIARDI.** Io avrei voluto rivolgere una semplice domanda al signor ministro delle finanze, ma poichè non lo vedo al suo posto, rinunzio alla parola.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

Si passerà dopo allo squittinio segreto.

Ora viene il progetto di legge:

Convalidazione del decreto regio' 15 dicembre 1860, relativo alla proroga del termine fissato ai procuratori per prestare la malleveria.

**SANGUINETTI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare:

**SANGUINETTI.** Siccome sto per produrre un secondo articolo, intorno al quale sono in trattative col signor ministro, anzi per questo scopo deve oggi stesso radunarsi la Commissione con intervento del signor ministro di grazia e giustizia, io pregherei la Camera di sospendere la discussione di questa legge fino a domani.

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera. . .

**SANGUINETTI.** Chiedo solo che si sospenda fino a domani.

**PRESIDENTE.** Credo che difficilmente la Camera vorrà tener domani una seduta straordinaria, quindi mi pare che sarebbe bene che ella dicesse quale è il suo emendamento.

**SANGUINETTI.** Se la Camera vuole, non ho difficoltà.

L'articolo 2, che intenderei proporre, sarebbe così concepito:

« I procuratori esercenti al tempo della promulgazione della legge 17 aprile 1859, i quali non hanno ancora prestata l'anzidetta malleveria, sono restituiti in tempo a prestarla, purchè ciò facciano entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge. »

Se la Camera lo desidera, io dirò quali sono i motivi che mi spingono a proporre questo secondo articolo. (Si! si!) Sta in fatto. . .

**COSTA ANTONIO.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Mi pare che sia inutile che si accinga a svolgere il suo concetto, mentre, non essendo presente il ministro di grazia e giustizia, la discussione non potrebbe ora aver luogo, e sarebbe un perdere il tempo.

**BORGATTI.** Io, come relatore della Commissione, farei anche istanza che si attendesse la venuta del signor ministro e che si desse tempo alla Commissione di potersi intendere e vedere se questo emendamento sia da prendersi in considerazione.

**SANGUINETTI.** Si potrebbe rimandare al fine della seduta, perchè il ministro è invitato a trovarsi qui alle 3 1/2.

**PRESIDENTE.** Il ministro è invitato a trovarsi alle 2 1/2, perchè la seduta è fissata per quest'ora.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE  
PER L'OCCUPAZIONE DI CASE RELIGIOSE.**

**PRESIDENTE.** Metterò dunque in discussione l'altro progetto di legge per l'occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose. Darò lettura del progetto, come fu emendato dalla Commissione:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, ove lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, sì militare che civile.

« Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime, o in parte delle case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro ordini. »

Ha facoltà di parlare il deputato Amicarelli.

**AMICARELLI.** Pochi anni addietro fu approvata qui per le provincie antiche del regno una legge, la quale spegneva quella che chiamano personalità morale od esistenza civile degli ordini religiosi, per fare che lo Stato sopperisse al bisogno delle sue finanze, pigliandosi, come farebbe legittimo erede, la proprietà dei loro beni. Veramente il bisogno finanziario non bastava per colorire di giustizia e di moralità quella legge. (*Interruzioni a sinistra; alcuni deputati chiedono di parlare*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di lasciare che l'oratore finisca di esporre le sue idee. Se dirà cose non ricevibili, saprò ammonirlo.

*Voci.* Parli! parli!

**AMICARELLI.** Dico che il bisogno finanziario non bastava esso solo a colorire di giustizia e di moralità quella legge. (*Nuovi rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Bisogna lasciare all'oratore la libertà di esprimere il suo concetto. Coloro che crederanno dover rispondere, risponderanno, ma non interrompano.

**AMICARELLI.** Pertanto si provò o si affermò che gli ordini religiosi, degenerando da sé medesimi, erano divenuti o inutili o gravosi allo Stato; e che però la legge solo questi aboliva; ma conservava e tutelava tutti gli altri, la cui utilità era tuttavia riconosciuta.

Simile a quella legge fu pubblicato nelle provincie del Napoletano ai 17 febbraio un decreto, fra i tanti decreti che là piovvero a diluvio dai Governi di luogotenenza. Come questo decreto riuscisse dannoso alla pubblica tranquillità, come fosse inopportuno in quelle provincie, credo che non sia alcuno che nol sappia; come poi sia da avere per illegale, e per nullo, finché non sia convertito in legge dal Parlamento, si conoscerà di leggieri sol che si ponga mente che, non essendo esso necessario per instabilire l'*annessione delle nuove alle antiche provincie, e non essendo richiesto dal pubblico servizio d'urgenza*, non era punto in facoltà del potere luogotenenziale il pubblicarlo.

Tuttavia io non voglio insistere su ciò. Spero che quel decreto non sia messo in esecuzione; ma, quando pure ciò si voglia fare contro ogni legalità, io non dubito che, com'esso decreto contiene parecchie eccezioni di ordini religiosi, così quelle eccezioni verranno molto più allargate dal senno del Governo, il quale cercherà di riparare in gran parte ai danni cagionati da chi prima volle pubblicarlo.

Le altre provincie d'Italia, tranne le Marche e l'Umbria, non sono state colpite da alcuna legge che abolisca gli ordini religiosi.

Ma la legge, che ora ci è proposta, parmi che venga a fare,

per indiretto, ciò che ha risparmiato di fare la legge piemontese e l'improvvido decreto napoletano, e ciò che non si è ancora osato di fare nelle altre provincie.

Il passato ministro della guerra che propose da prima questa legge, si restringeva « a chiedere la facoltà di occupare temporaneamente le case delle corporazioni religiose, ove lo richiedesse il bisogno del solo militare servizio. » Ma la nostra Commissione (ora è vezzo delle Commissioni di voler dare ai ministri più di quello che essi non chiedono) ha cancellata la parola *temporaneamente*, e al bisogno militare ha aggiunto anche il bisogno del pubblico servizio civile, accrescendo così maggiormente l'arbitrio e l'ingiustizia di questa legge che ci è proposta a essere votata.

E l'ingiustizia della legge mi pare così manifesta, che io non voglio allargarmi in parole per dimostrarla.

Leggo l'articolo 29 dello Statuto, il quale dice così: « tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. » Ora, se mi si dirà che la proprietà degli ordini religiosi non riconosciuti dalla legge come *enti morali*, si appartiene allo Stato, io non vorrò a ciò né consentire, né contraddire. Ma qui non trattasi solamente degli ordini religiosi aboliti, si tratta, eziandio degli ordini religiosi o non soppressi da alcuna legge, od eccettuati dalla legge di soppressione; e a tutela e difesa della costoro proprietà io invoco appunto il mentovato articolo dello Statuto, perchè è evidente che la costoro proprietà è inviolabile, come sono senza eccezione inviolabili tutte le altre proprietà. Perciò io dichiaro altamente, certissimo che non mi si potrà da nessuno rispondere nulla in contrario, dichiaro che questa legge viola manifestamente un articolo dello Statuto, viola il sacro diritto di proprietà, di quella proprietà che agli ordini religiosi è garantita dalla legge come a tutti i singoli cittadini. . . .

**MACCHI.** Domando la parola.

**AMICARELLI.** . . . e sulla quale non si può metter la mano, egualmente che non si può sulle proprietà degli altri cittadini. Le une e le altre proprietà sono sotto la medesima legge, le une e le altre sono dichiarate inviolabili senza alcuna eccezione.

Ma oltre di ciò io voglio pregare la Camera che mi permetta. . . .

**REGNOLI.** Domando la parola.

**AMICARELLI.** . . . di considerare questa legge anche dal lato religioso.

Non ho bisogno di fare nessuna protesta; io parlo secondo che mi detta la coscienza, io parlo perchè amo l'Italia e adoro la religione di Cristo; io amo l'Italia, ed amandola desidero che sia una, e quanto più desidero che sia una, tanto più fo voti che ella si conservi sinceramente cristiana; perchè io tengo che non possamai diventare pienamente una senza che sia anche sinceramente cristiana; non si potendo dubitare che l'unità religiosa sia il primo, il più intimo, il più forte, il più dolce vincolo dell'unità nazionale, e che uno scisma, un turbamento religioso non mancherebbe di tirarsi appresso anche la discordia e la divisione civile.

Il meraviglioso uomo, cui tutta Italia rimpiange e rimpiangerà lungamente, proclamò la gran massima: *libera Chiesa in libero Stato*. In questa massima io vedo la vera grandezza che si prepara alla Chiesa di Cristo, io vedo l'imperitura gloria che è destinata all'Italia risorta; ma la massima è nulla, se non se ne procura con buona volontà la buona applicazione.

Due libertà che stanno a fronte l'una dell'altra, mentre è necessario che si limitino scambievolmente, bisogna provvedere che l'una non abbia da offendere l'altra, ma che, dandosi la mano, procedano insieme amicamente.

Ora, non pare che a ciò si provveda da coloro che dicono e ripetono a sazietà: *separazione completa della Chiesa dallo Stato*. O queste parole io non le intendo, o esse mi esprimono un concetto non meno falso che triste.

La Chiesa e lo Stato non si vogliono confondere, e si deggiono distinguere tra loro; separare l'una dall'altro non si possono senza nuocere ad ambedue. Separate la Chiesa dallo Stato, ed avrete, secondo lo stretto significato della parola, uno Stato senza Chiesa, ed una Chiesa senza Stato, che è come dire una società senza religione, una religione senza società.

E uno Stato senza Chiesa io posso in qualche modo concepirlo, là dove si lasciano entrare tutte le religioni, senz'altro se ne riconosca nessuna. La qual cosa può forse essere desiderata da coloro che non hanno cuore nè anima italiana, ma ella sarebbe assurda, e, grazie a Dio, non è possibile nell'Italia nostra: la quale, se non voglia prima spegnere sè stessa, non ripudierà, non isconoscerà mai la più bella eredità che le abbia dato il cielo; eredità che oramai è fatta sua natura, sua vita, sua anima, sua essenza.

Ma io leggo il primo articolo dello Statuto, il quale dice così: « La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. » E quest'articolo non è lettera morta, quest'articolo è l'eco della coscienza viva di tutte le italiane genti; la quale così sente, così parla, e a chiunque voglia interrogarla così risponderà sempre. Adunque, poichè lo Stato ha pure una religione, e che questa religione non è altra che la religione cattolica, apostolica, romana, ne segue che tra lo Stato e la Chiesa vi sia strettissima relazione di diritti e di doveri scambievoli, dalla cui osservanza dipende la libertà dell'uno e dell'altra.

(*Varii deputati ad un tempo domandano la parola.*)

Pertanto, siccome la Chiesa non deve impedire tutto ciò che, senza essere contrario alla religione, giova alla grandezza, alla prosperità, alla nazionale dignità dello Stato, così lo Stato non deve turbare, ma deve rispettare tutte quelle cose, le quali, senza nuocere ad esso, conferiscono al fine puramente spirituale della Chiesa. Ora, tra le cose che riguardano a fine spirituale, io pongo per l'appunto i voti che si fanno negli ordini religiosi; e per non parlare di tutti, mi restringo semplicemente ad uno, ed è quello di clausura. Certamente quel voto non è punto nocivo allo Stato; quel voto è sacro, inviolabile; di quel voto è malleadrice e custoditrice l'autorità ecclesiastica, che in ciò convien essere nella sua piena libertà. Ora come noi daremo al Governo questa facoltà, che esso apra le case di clausura, ne tragga fuori le vergini a Dio consacrate. . . . (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di far silenzio.

**AMICARELLI.** . . . e si serva a suo arbitrio di quelle case religiose per volgerle ad uso civile o militare? Questa facoltà io non credo che l'abbiamo, nè però la possiamo dare ad alcuno.

Da questa legge, ove fosse approvata, il Governo non avrebbe già alcun diritto, ma l'uso della forza; esso potrebbe occupare, ove gli piacesse, le case religiose, ma noi farebbe legittimamente.

Ma contro questa legge mi sovviene anche una ragione politica, e voglio brevemente accennarla.

Essa è concepita in termini così generali e così indeterminati, che lascia al Governo larghissimo arbitrio di fare quello che voglia delle case religiose, perchè ad ogni occasione può venire il pretesto di un bisogno o militare o civile. Epperò questa legge mette in una crudele incertezza di loro esistenza tutti gli ordini religiosi quanti sono per tutta l'Italia, e li agita e li commove terribilmente.

Di questa legge non mancheranno di farsi arma i nostri avversari, e se ne varranno per turbare le opinioni e le coscienze delle nostre moltitudini, che sono essenzialmente, e dirò anche, superstiziosamente religiose.

Io non temo per la religione di Cristo; essa è divina, e trionferà sempre delle male arti e di tutte le forze umane. Ma il cuore mi si stringe dolorosamente ogni volta che vedo che i nostri nemici pigliano da noi o cagioni o pretesti per farci avverse le moltitudini e per turbare sempre più la pubblica tranquillità, della quale abbiamo tanto bisogno.

Per tutte queste ragioni io conchiudo pregando ad uno ad uno tutti gli onorevoli miei colleghi che vogliano rigettare questa legge che viola lo Statuto, che offende la libertà della Chiesa (*Rumori*), che dà nuove armi contro noi ai nostri avversari, e che è indegna di essere approvata dal Parlamento italiano, il quale ha fatto plauso alla gran massima: *libera Chiesa in libero Stato*; e sta aprendosi la verace via per andare a Roma, proclamando dinanzi a tutto il mondo cattolico la piena libertà e la vera indipendenza della Chiesa.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Domando la parola.  
**PRESIDENTE.** Parli.

**MINGHETTI, ministro dell'interno.** Io prendo la parola, non trovandosi presente alcuno dei miei colleghi, e specialmente il ministro della guerra, al quale si apparterebbe difendere la sua domanda, e la prendo impreparato, ma conoscendo abbastanza quali furono le intenzioni e le idee del Governo quando presentò il suo schema di legge.

Mi duole moltissimo che l'onorevole preopinante abbia portata la questione sopra un terreno che mi sembra assolutamente remoto, non solo dalle intenzioni del Governo, ma eziandio da quelle della Commissione.

Io credo che l'onorevole preopinante abbia commessi alcuni errori, non solo di giudizio, ma altresì di fatto. Quando egli ha parlato delle leggi vigenti nelle antiche provincie riguardo ai conventi, accennava come a fine di quelle leggi il voler procurar risorse finanziarie al Governo, ma egli ignorava per avventura che quei beni appartengono alla Cassa ecclesiastica, la quale ha un'amministrazione al tutto distinta dal Governo.

**AMICARELLI.** Chiedo di parlare.

**MINGHETTI, ministro dell'interno.** Similmente non voglio riandare le teoriche da lui svolte, nè le critiche ch'egli ha fatte rispetto agli altri paesi dove furono emanate leggi analoghe a quelle vigenti nelle antiche provincie. Io anzi desidero e prego l'onorevole preopinante a non voler portare ulteriormente questa questione sopra quel terreno. Limitiamoci a quanto il Governo ha chiesto.

Il Governo si è trovato in alcuni paesi di fronte a delle difficoltà di fatto; aveva, per esempio, delle truppe da alloggiare, e si trovava immensamente imbarazzato nel farlo. I sindaci reclamavano da ogni parte. Non posso negare che siffatti reclami vennero eziandio per alcuni istituti, i quali divengono ora necessari, atteso le leggi che si sono pubblicate; per esempio, per gli istituti di mendicizia dove è stata pubblicata la legge della pubblica sicurezza. Ora il Governo propose questa legge in tal forma che in verun modo potesse interpretarsi il suo atto come una violazione della proprietà; ha chiesto alla Camera la facoltà di poter occupare queste case religiose sinchè il bisogno lo esige. Ora questo fatto non è nuovo neppure negli stessi domini pontificii. (*È vero!*) Prima che noi occupassimo l'Umbria, le Marche, quando si agglomeravano delle truppe, esse occupavano i conventi; e, se mal non mi appongo, si sono trovati varii conventi a Perugia ed altrove sgomberati allora allora dalle truppe pontificie.

**CONTI.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Pertanto io credo, che l'onorevole preopinante può essere tranquillo che noi non violiamo lo Statuto, nè vogliamo attaccare la proprietà.

Noi vogliamo soltanto poter con franchezza, con sicurezza, procedere all'occupazione temporanea di quei locali pel servizio militare.

Egli non può dubitare che il Governo, nell'acconsentire praticamente in questo o quel caso a tale occupazione, non mancherà mai di quei riguardi, i quali è suo debito, è suo costume di sempre usare.

Conchiudo adunque colla preghiera di non voler dare alla discussione una estensione così grande, quale mi pare che l'onorevole preopinante voglia darle, ma di considerarla solo come un mezzo necessario per poter provvedere a certi usi, specialmente militari, ai quali, del resto, forse la consuetudine sola potrebbe dar diritto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Plutino, il quale l'ha ceduta al deputato Macchi.

**MACCHI.** La risposta data dal ministro dell'interno al signor Amicarelli rende assai più agevole e più breve il compito dei deputati, i quali non avrebbero potuto lasciar senza protesta le dichiarazioni fatte dal preopinante.

Io colgo volentieri quest'occasione per far notare alla Camera che finalmente non è più soltanto da questi banchi, come altre volte fu osservato, non è più soltanto da questi banchi, cioè da taluno fra i deputati, che il caso od altro qualsiasi proposito condusse a sedere da questa parte (*Ilarità*), che si sorga a difendere i conventi e le corporazioni religiose. Ormai s'è udita una parola calda, eloquente, anche dall'altra parte della Camera, per combattere questo progetto di legge, per amore dei frati.

Il signor Amicarelli ha dato mano al nostro Statuto, e vi ha schierato in faccia l'articolo 29, il quale dice: « che tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. »

Egli vi fa sapere dunque. . .

**SCHIAVONI.** Domando la parola.

**MACCHI.** . . . che i conventi sono una proprietà, e che qui si tratta di fare una legge per violare questa proprietà.

Ma il signor Amicarelli si è fermato a questo primo alinea, e non ha voluto darsi l'incomodo, non dirò solo di leggere e di studiare tutto il vigente Statuto, ma neanche di leggere il secondo capoverso di quel medesimo articolo, il quale dice che: « Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi. » Ora, se mai ci fu caso in cui il servizio pubblico esiga imperiosamente, indeclinabilmente l'occupazione di quei locali, io m'è appello al sentimento della Camera, egli è questo.

**CAPRIOLO.** Domando la parola.

**MACCHI.** Per cui, stia tranquillo il signor Amicarelli, lo Statuto non è punto violato.

**FIorenzi.** Domando di parlare.

**MACCHI.** Il signor Amicarelli si lamenta perchè la Commissione, non paga del progetto di legge proposto dal Ministero, abbia voluto aggiungervi qualche emendamento; ed io, per le stesse ragioni per le quali egli si fece a combattere questi emendamenti, fo alto plauso alla Commissione d'averli introdotti. In fin dei conti questi emendamenti si riducono a due: uno, direi, di locuzione, di forma, che è la soppressione dell'avverbio *temporaneamente*, in quanto che, per avviso della Commissione, e per avviso di tutti coloro che s'intendono di grammatica, è supplito dall'altra frase: *ove lo richieda il bisogno del pubblico servizio*. Per il che, come è

evidente, quell'avverbio *temporaneamente* era superfluo, o per lo meno si poteva sopprimere senza turbare lo stato voluto delle cose. L'altro è l'aggiunta che lodevolmente ha fatto la Commissione, cioè che questi locali possano e debbano essere occupati a beneficio dello Stato, a beneficio pubblico, non soltanto ove occorra di mettere dei soldati, per necessità militari, ma anche e soprattutto per necessità civili. E quando pensiamo che una delle più grandi calamità nostre, una delle ragioni precipue per cui l'Italia fu quasi l'ultima delle nazioni civili a risorgere a nuova vita, deriva dalla suprema ignoranza, dall'involontaria, dalla deplorabile ma pur suprema ignoranza in cui giacciono le moltitudini, massime delle campagne; quando pensiamo che hansi tuttavia a deplorare il difetto del senso civile, per mancanza di scuole, in verità non so comprendere come possa essere bastato il cuore ad alcuno di noi di venire a propagare il principio che abbiano i frati e le monache a restare nei conventi ad occupare locali ampi ed oziosi, piuttostochè lasciarli liberi per mettervi delle scuole, e fa meraviglia che sia venuto a perorare, se non direttamente, almeno indirettamente, direi quasi, la causa dell'ignoranza (*Movimenti diversi*) un deputato a nome della religione di Cristo. (*No! no!*)

Sì, signori, dal momento che si vorrebbe destinare una parte di questi conventi ad uso di scuola, e che vi sono dei paesi nei quali le scuole non si possono aprire per mancanza di locali, non volere che esse scuole si mettano in que' conventi, è come dire che non si vuole che si aprano. Io rispetto le intenzioni del preopinante, sono certo che egli non ha avuto questo pensiero, ma è la conseguenza logica che deriva dalle sue parole.

Il signor Amicarelli avrebbe voluto commuovere (*Si ride*) l'animo dell'Assemblea e indurla a votare contro la legge a nome della religione e della politica, e faceva (ai nostri giorni!) delle due cose una sola, e perorava in favore dell'unità politica e dell'unità religiosa.

Che cosa abbia a fare l'unità politica dell'Italia coi conventi, lascio a voi il pensarlo, o signori.

Parlerò dell'unità religiosa.

Che cosa intende per unità religiosa il signor Amicarelli? Pretenderebbe egli che per ottenere un'unità, che ritengo unità di pensiero, una vera unità di aspirazioni, unità di sentimento, unità morale, sia necessaria l'unità religiosa dei preti e dei frati? Vorrebbe egli dunque, per tenerci in una unità religiosa, condannarci a credere e ad amare ciò che egli crede ed ama, ciò di cui propugna in questo momento gl'interessi? Vorrebbe dunque che, per non guastare la sua unità religiosa, avessimo noi a lasciare perpetuamente tanta parte di proprietà dello Stato, di proprietà italiana in potere di questi ordini religiosi, per i quali il giudizio più benevolo che si possa fare è che più non rispondono alle esigenze del secolo? Vorrebbe dunque trasportarci in pieno medio evo? Tale è la conclusione logica delle sue parole; ma ciò è quanto noi non vogliamo.

Per unità religiosa s'intende il consenso delle opinioni; e le opinioni degli uomini liberi non possono consentire se non in ciò che essi conoscono e riconoscono per vero, e lampante ed irrefutabile.

Ora, alle necessità che esistono frati, e che essi occupino conventi spaziosi e pingui, in verità al secolo nostro si rifiuta di credere.

Per queste ragioni, io prego la Camera di non lasciarsi commuovere (*Ilarità*) dalle parole del signor Amicarelli, e di votare con unanime consenso il progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ondes ha facoltà di parlare.

**AMICARELLI.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Le osservo che l'avrà subito dopo, e così potrà parlare anche nel merito; tuttavia, se vuole restringersi al solo fatto personale, io le do la facoltà di parlare.

**AMICARELLI.** L'onorevole Macchi ha così travisato il senso delle mie parole, che dubito...

**TOSCANELLI.** Domando la parola.

**AMICARELLI...** di aver parlato in qualche lingua ignota in questa Camera. Io non devo entrare in una larga difesa di ciò che ho detto: io non dissi se non cose che sento profondamente; non espressi che le mie intime convinzioni, e non mi vergognerei di ripeterle mille volte e qui e dovunque.

Egli dice che i conventi non sono una proprietà. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma questo non è un fatto personale a lei.

**AMICARELLI.** Ma io devo rispondere.

**PRESIDENTE.** Risponderà al suo turno di iscrizione; ora non ha la facoltà di parlare che per un fatto personale; se prende come cosa personale a lei gli argomenti addotti contro le sue opinioni, non esiste più discussione della legge.

**AMICARELLI.** Ma io devo protestare contro l'interpretazione...

**PRESIDENTE.** Le darò la parola al suo turno, e allora protesterà fin che vuole.

Ora ha facoltà di parlare il deputato d'Ondes...

**AMICARELLI.** Se non mi si lascia parlare...

**PRESIDENTE.** (*Con forza*) Non si tratta di non lasciarla parlare, ma d'impedire che parli fuor di proposito.

Siccome ella domanda la parola per un fatto personale e poi parla invece in merito, non posso lasciarla continuare, perchè sono iscritti altri deputati prima di lei.

Il deputato D'Ondes ha facoltà di parlare.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, io spero che la Camera sarà benevola a sentirmi, quantunque io preveda che la maggioranza mi sarà contraria...

*Voci a sinistra.* Anche la minoranza!

**D'ONDES-REGGIO...** ed anche la minoranza. (*ilarità generale*) Ma ancorchè io rimanessi solo nelle mie opinioni, mi permettano che lo dica, questo non è argomento di aver torto: la terra si muove e Galileo fu condannato. (*Oh! oh! Rumori e risa*)

Ed io, o signori, parlo per me e non a nome degli altri, e sia che io sieda in questi banchi od altrove, io non presumo di rappresentare se non me e coloro che mi hanno eletto, e ciò mi basta.

Se non si trattasse che della proposta del Governo, allora io terrei altro discorso.

Quindi mi perdoni primieramente l'onorevole ministro dell'interno, di necessità dobbiamo fare un'altra discussione; imperocchè non si è alzato il ministro a dire: io respingo la proposta della Commissione, nè la Commissione ha detto: io ritiro la mia proposta.

La proposta del Governo sarebbe stata da me respinta, senz'entrare nel vero merito della questione. Mi bastava dire: chiedete un provvedimento evidentemente non necessario, eccetto forse solamente per qualche picciola parte d'Italia. Imperocchè non si potranno certamente mai, e guai se si dovesse fare, tenere in Napoli, in Sicilia, in Toscana, truppe maggiori di quanto ne tenevano i caduti Governi, ondechè luoghi per accasarsi le truppe ce n'ha a sufficienza, anzi ad esuberanza. Per il Piemonte e la Sardegna v'ha la legge dell'abolizione delle corporazioni religiose. Per la Lombardia non c'è da potere deliberare di simili leggi. Dunque solamente

per l'Emilia, l'Umbria e le Marche si sarebbe al più potuto asserire di esservi un qualche bisogno, ciò che invero neanche io credo.

Ma, o signori, la proposta della Commissione non è più di « occupare temporaneamente le case delle corporazioni religiose, ove il richiegga il bisogno del militare servizio, » che è la proposta del Governo; ma la proposta della Commissione è: « occupare le case delle corporazioni religiose, ove lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, sì militare che civile. » Ciò, s'intende già, ad arbitrio del Governo, il quale anco ad arbitrio suo « provvederà al concentramento dei membri delle corporazioni medesime, o in parte delle case stesse occupate, o in altre case de' rispettivi loro ordini. »

E si noti che cotale occupazione non debbe essere più *temporaneamente*. La Commissione, certamente per amore di stile laconico, ha tolto quella parola, l'ha detto nella sua relazione, sono sue parole: *parve inopportuna e superflua affatto... rimane senza altra aggiunta accertato che cessando il bisogno del pubblico servizio abbia immediatamente a cessare l'occupazione, e così abbia questa ad essere appena temporanea*. Pure, o signori, qui sarebbe stato preferibile lo stile asiatico. Imperocchè la Commissione dimenticava ciò che diceva nelle pagine avanti della stessa sua relazione, cioè che le case religiose da occuparsi dovessero servire, non solo a' bisogni del servizio militare, ma ancora a quelli della pubblica istruzione, ed anco dell'amministrazione della giustizia. Or, signori, *temporanea* la pubblica istruzione, *temporanea* l'amministrazione della giustizia?

E di più la Commissione, per quell'amore allo stile laconico, nel testo non significa il servizio pubblico militare, della istruzione e della giustizia, ma solo usa le parole *sì militare che civile*, ed il servizio civile comprende altro che istruzione pubblica e giustizia, si estende a tutte le pubbliche bisogne.

Signori, parliamo chiari, schietti, leali! Si vuole con questa legge abolire per incidente, di rimando, o non so con quale altro modo, le case religiose, lasciando le loro sorti in balia della sola potestà esecutrice? Or questo mai no. Se si vogliono abolire, abbiate il coraggio di prepararne la legge, ed allora discuteremo se e come si debbano abolire.

Signori, sapete voi che cosa fate con questa legge? Modificate lo Statuto.

L'articolo 29 dice:

« Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. »

Tutte le proprietà, senza eccezione, non le private sole, tutte, e non per interpretazione, per altro testo chiaro di legge.

L'articolo 418 del Codice civile dice:

« I beni sono o della Corona, o della Chiesa, o de' comuni, o de' pubblici stabilimenti, o de' privati. »

Non v'ha eccezione quanto alla loro inviolabilità per i beni; questa è la nostra legge fondamentale. Si propone oggi dunque, o signori, di modificare, di derogare allo Statuto con una legge di urgenza, o meglio, con dire al Governo: lacerate a modo vostro questa parte importantissima della nostra legge fondamentale.

Signori, vi domando se oggi, mettendo avanti il pubblico bisogno di alloggiare le truppe, amministrare la giustizia, instruire la gioventù, e per qualunque altro pubblico bisogno

a discrezione del Governo, si farà man bassa su di alcune proprietà, perchè dimani non si farà su di altre?

Signori, gli errori hanno inesorabile la loro logica come la verità.

No, o signori, se si debbono abolire, o meglio riformare gli ordini religiosi, ciò non debbe farsi in questa maniera, no.

Io tengo a principio inconcusso, io ho chiamato questo principio, qualità perpetua del genere umano, l'eguaglianza e la libertà di tutti i singoli umani. Io voglio quinci la libertà in tutto e per tutti. Mio antico proposito questo in teoria, ed in pratica, che altre volte ho da qui annunziato, che ho consacrato in svariati miei scritti, che insegno dalla cattedra. Proposito antico; l'onorevole Giuseppe La Farina, mio collega di Ministero insieme anco all'onorevole Cordova, mi piace rammentarlo, nel regno costituzionale di Sicilia al 1848-1849, istoriando la rivoluzione gloriosa di Sicilia di quegli anni, scriveva che nel Parlamento siciliano era un gruppo di cui tre erano i capi, io, Emerico Amari e Francesco Ferrara, ed eravamo addimandati dottrinari; ma quinci aggiungeva: si badi bene che la parola *dottrinari* non aveva la stessa significazione che in Francia; dottrinari si chiamavano perchè propugnavano le più generose dottrine, libertà in tutto, la libertà della stampa senza nessun vincolo, la libertà dell'associazione (di cui appunto parliamo), la libertà dell'insegnamento, la libertà di tutte le industrie, e miravano ancora all'abolizione della pena di morte.

Colgo questa occasione per ringraziare il La Farina di questa giustizia renduta a me, ed a quelli miei egregi congiunti ed amici politici; ma non so comprendere, come egli, come dimentico di quel che aveva scritto, nella discussione sul prestito, rivolgendosi a questi banchi, ove io siedo, diceva: la maggioranza in vari subbietti vuole più libertà di voi. No, più di voi; non meno di alcuno io voglio la libertà, la voglio in tutto e per tutti; e credo che gli altri che siedono in questi banchi, quantunque in alcuni argomenti fontalmente discordino da me, pure in principio convengono meco la libertà in tutto e per tutti. (Sì! sì! Bene! *dalla sinistra*)

Ora, il principio della libertà, che debbe dirigere esso solo la riforma degli ordini religiosi, sapete, o signori, come si debba attuare? Colle dottrine di Nicolò Machiavelli; le istituzioni che s'invecchiano e scapitano, debbono ritirarsi al principio loro. Il principio degli ordini religiosi è stato la libertà.

Gli ordini religiosi, o signori, non nacquero corporazioni, enti morali; uomini liberi si associarono a vivere insieme col solo vincolo della religione e della mutua carità; sono stati quindi i Governi che le hanno volute costituire in enti morali o ideali, che hanno inceppata la loro primitiva libertà. Si sciogla adunque l'ente morale, si ritornino alle loro primitive libertà, resti nei chiostrì chi vuole, vada via chi vuole, di loro non si occupi più lo Stato.

Così, così col principio della libertà si operi la loro riforma. (Bene! bene! *da varie parti*)

E presso il Piemonte intanto i monaci sono in questa non credibile condizione. Eglino per la legge abolitiva, sovente sono presi a forza da un convento e portati in un altro, talvolta anche in un altro comune; ma se poi un monaco vuole andarsene via da un convento che ancora non è stato abolito, allora va la forza pubblica, e lo costringe imperiosamente a rimanervi.

*Voci.* No! no! Non è vero. (*Rumori*)

**D'ONDES-BEGGIO.** Sì, è verissimo.

Signori, quando si farà la riforma secondo la libertà, molti chiostrì cesseranno, e allora ben cessati siano; ma altri re-

steranno perennemente. Signori, l'associazione monastica è un bisogno del genere umano; io vedo che in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in qualunque religione ci sono state associazioni religiose. Io veggio là nel misterioso Oriente che sono conventi d'uomini che adorano Brama e Budda; veggio che nella Palestina santa erano le associazioni dei Veggenti, i profeti; veggio che in Grecia erano i sacerdoti associati di Delfo, di cui anco fu presule Plutarco; so che in Roma erano i colleghi dei Camilli; so che, rivelata la religione cristiana, spontaneamente, in mezzo alle persecuzioni, si costituirono a migliaia i monaci; poi, secondo il volgere dei tempi e le esigenze sociali, si stabilirono i frati; finalmente i chierici regolari; e tutti a vicenda hanno renduto servizi immensi alla civiltà. Bisogno perpetuo è quello dell'umanità; uomini stanchi delle mondane fortune saranno sempre, che vorranno finire i giorni loro in comune, adorando Dio e pregando misericordia a lui per sè e pei simili loro.

Signori, costoro saranno pochi e voi molti; voi direte a costoro: andate dietro ad ombre, eglino vi risponderanno: voi dietro alla vanità della vanità delle cose umane. (*Viva ilarità*) Ma voi molti ed eglino pochi, chi errerà? Per isventura della razza umana la verità non istà sempre col maggior numero. Io voto contro la legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Plutino ha facoltà di parlare. (*Ilarità*)

**PLUTINO.** Ognuno ha i suoi gusti. Gli onorevoli preopinanti amano i conventi, io amo le caserme (*Ilarità*); essi vi hanno parlato di monaci, io vi parlo delle medaglie che fregiano onorati petti italiani, che hanno conquistata l'indipendenza della patria.

Io credo che le guarnigioni siano un elemento supremo per italianizzare, per moralizzare, per agguerrire e per rendere più prospere le città, ove si stanzieranno le guarnigioni. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di far silenzio.

**PLUTINO.** In Italia è oggimai un bisogno che i reggimenti, per quanto si può, siano sparsi in tutta la superficie del regno. Le popolazioni del regno d'Italia erano abituate a sentir bestemmie all'Italia da tutti gli eserciti che prima vi erano, meno quello del Piemonte. Nel 1848 i soldati del Borbone bestemmiavano all'Italia ed a Pio IX; più tardi si bestemmiava all'Italia ed a Garibaldi; in alcuni punti del Napoletano gli sbandati bestemmiano all'Italia, a Garibaldi ed a Vittorio Emanuele. Noi dobbiamo oggi mostrare alle popolazioni italiane dei soldati che gridano: Viva l'Italia! viva Vittorio Emanuele! Ciò non potremo fare giammai, se non avremo ove alloggiare questi soldati. . . (*Risa rumorose*)

**PRESIDENTE.** Prego ancora caldamente la Camera di far silenzio.

**PLUTINO.** Ora, signori, siccome i Governi, i quali si chiamavano paterni, ma che non erano che antinazionali, non pensavano certo a fabbricati, meno che di due specie, vale a dire conventi e carceri, così, non potendosi mettere i soldati nelle carceri, è indubitato che si debbano alloggiare nei conventi. (*Si ride*) In tutte le provincie italiane state finora soggette alla tirannia non trovate ospizi per educazione, pochi o niuno ospedali; non trovate che grandi stabilimenti carcerarii, che immensi conventi, immensi monasteri.

Io vorrei che i soldati italiani, piantandosi militarmente con una mano sull'elsa e coll'altra lasciandosi i baffi (*Risa*), potessero mostrarsi a tutta la nostra gioventù, e, facendo mostra delle decorazioni che fregiano i loro petti, gettassero in mezzo alla gioventù italiana quell'entusiasmo, quell'amore della divisa militare che ha portato tanto vantaggio all'Italia,

perchè quest'entusiasmo visse lungamente nei giovani figli del Piemonte.

Se noi potessimo infondere in tutte le popolazioni italiane quello stesso entusiasmo col quale i Piemontesi indossavano la divisa ed accorrevano volentieri a combattere per la patria indipendenza, avremo reso un gran servizio alla patria.

Ora, non ci è mezzo più confacente a che la gioventù s'ispiri a questo nobile sentimento, che col mettere guernigioni, col vedere quei soldati, i quali colla disciplina, coll'amore alle armi si mostrano come modello a tutti i concittadini, ed ispirano il sentimento di patria, d'indipendenza, e servono così ad italianizzare tutte le nostre popolazioni. (Rumori)

Ed in comprova del mio asserto, che le guernigioni servono ad italianizzare le popolazioni, io piglio quest'occasione per rendere omaggio al 29 di linea (*Nuovi rumori d'impazienza*), il quale, sotto il comando del prede colonnello Angiolini, è accettissimo alle popolazioni tanto per la disciplina, quanto pel grande attaccamento al Re, ed alle patrie libertà. (*Nuovi rumori d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** La prego di entrare nella questione, perchè tutto questo ha nulla a che fare. . . .

**PLUTINO.** Mi permetta, vedrà che io sono nella questione. Questo reggimento dunque, il quale si acquistò la benevolenza di quei cittadini, si trova in una condizione miserevole per causa degli alloggi, essendo esso accasermato malissimo in siti umidissimi. Intanto la popolazione, che lo ama e lo rispetta, è dolente di non poter dare un alloggio condegno a questo reggimento, e intanto, o signori, noi abbiamo due frati, più tondi che larghi (*Ilarità prolungata*), i quali abitano un immenso convento, e questi frati non han voluto cedere un camerone ad una compagnia del ventinovesimo di linea. (*Ilarità*)

Si è gridato da taluni allò scandalo per l'occupazione dei conventi e delle chiese.

Signori, non v'è stato movimento in senso liberale in qualunque punto d'Italia, in cui tutti i reggimenti, i quali sono stati spediti contro le popolazioni, non fossero alloggiati nelle chiese, nei conventi.

Fossero eserciti tedeschi, eserciti borbonici, eserciti degli ex-duchi; in tutti i paesi i soldati che venivano per combattere la libertà si alloggiavano nelle chiese, e le profanavano con orribili bestemmie.

Ora, perchè noi vogliamo negare la sanzione legale a quel diritto che i despoti si prendevano da sè?

Si grida allo scandalo, mentre noi non facciamo che sanzionare un bisogno, una necessità tanto reclamata dalla patria.

Si disse qualche cosa sulla clausura. Io non voglio entrare in quest'argomento, ma so che molte pupille, per isfuggire alle crudeltà d'un tutore, molte giovani per abborrimento ad una tirannica matrigna, sono andate a rinchiudersi inconsideratamente nei chiostri di clausura, che sono assolutamente contrari ai sentimenti d'umanità, ed ove quelle povere creature gemono ora come in un ergastolo.

Io quindi appoggio la legge, tanto più che è lasciato al senno del Governo, il quale è ispirato a sentimenti di religione, di farne quel moderato uso che si conviene.

Io non trovo nessun altro sito da sostituire ai conventi in tutta l'Italia, non stabilimenti industriali, non stabilimenti d'educazione. E poi è certo che nè l'industriale, nè i giovani che debbono educarsi, debbono essere posposti ai monaci, i quali abitano siti spaziosi, e ben possono cedere qualche convento a vantaggio dei bisogni della patria.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Amicarelli.

**AMICARELLI.** Risponderò primieramente due parole all'onorevole signor ministro dell'interno. Dirò che le sue intenzioni in non le ho calunniate; io le rispetto, e credo che sieno tutte buone; ma in ogni modo coteste intenzioni non le vedo nell'articolo della Commissione.

Parlando contro la legge, come ci è presentata, io non ho guardato e non doveva guardare alle intenzioni segrete nè del ministro, nè della Commissione; ho considerato la proposta di legge, e contro di essa mi pare di avere parlato giustamente.

In quanto poi mi si attribuisce un errore di giudizio e di fatto per avere io detto che la legge del Piemonte fu motivata da un bisogno finanziario, chiedo scusa all'onorevole signor ministro, ma egli sappia che io ho detto una verità, e non sono caduto in errore nè di giudizio nè di fatto. Io ho letto ultimamente il rendiconto di quella discussione che si agitò a lungo nel Parlamento piemontese per la soppressione degli ordini religiosi, ed ho trovato chiaramente che cotesto bisogno finanziario si metteva innanzi primieramente per volere quella soppressione. Ho detto poi che cotesto bisogno non fu la sola ragione, ma che se ne allegarono altre; e sono stato sincero.

Devo anche rispondere qualche cosa all'onorevole signor Macchi. Al quale dico primieramente che io avevo già osservata la seconda parte dell'articolo 29, che egli mi ha citata, e mi ero astenuto di leggerla alla Camera, vedendo che non poteva nè giovare nè nuocere alla causa che io difendeva. La rileggerò di nuovo. (*Voci: No! no! — Rumori*)

Non la rileggerò; ma debbo dire che da questa seconda parte dell'articolo 29 non seguita ciò che ha voluto trarre il signor Macchi. Questa seconda parte dell'articolo, come la prima, parla generalmente, e non distingue proprietà da proprietà. Ora, quando l'interesse pubblico lo esiga, tutti sono tenuti a cedere le loro proprietà, non meno gli ordini religiosi che i singoli cittadini, e in tal caso non è bisogno di fare una nuova legge; perocchè la necessità del bene pubblico essa medesima è legge superiore a tutte le altre leggi. Che se nuova legge vogliamo fare, questa deve colpire egualmente le proprietà cittadine e religiose; e così saremo giusti o ingiusti per intero e non a metà.

Ha detto anche l'onorevole signor Macchi che io mi sono messo a difendere la causa dell'ignoranza. Non so con che logica si possa dalle mie parole trarre così strana conseguenza. Io ho detto che non si dovesse approvare la legge che dà facoltà al Governo di occupare i conventi. Questi conventi, dice l'onorevole Macchi, debbono servire per istabilirvi istituti e scuole ad istruire il popolo. Bene; ma se non si occupano i conventi, e non si mandano via frati e monache, non si avrà come e dove far scuole per istruire le moltitudini ignoranti? Ed io dunque non voglio l'istruzione? e io difendo l'ignoranza? Con questa logica non so come si possa parlare ragionevolmente.

Ho toccato di unità religiosa, e il signor Macchi mi ha chiesto: come c'entra l'unità religiosa coll'unità politica? Come c'entra, mi pare che lo vedono tutti... almeno tutti quelli che sanno che cosa è religione in una società; e però non voglio su ciò distendermi in parole. Ma quando il signor Macchi mi domanda di quale unità religiosa io parli, rispondo francamente che io intendo parlare dell'unità della religione cattolica, apostolica, romana; di quella religione che Cristo ha portato in terra, e che è scritta ne' vangeli; di quella religione, di cui la Chiesa c'insegna le divine ed eterne verità.

Questa religione è così connaturata in noi, che nè le parole



del signor Macchi, nè di altri varranno a svellerla mai dai nostri petti.

Alle altre cose dette dall'onorevole Macchi sarebbe soverchio il rispondere dopo le franche e veraci parole dell'onorevole signor D'Ondes.

**REGNOLI.** Io voto per il progetto della Commissione. Voto, perchè credo che lo Stato abbia pieno diritto di occupare i conventi non solo con misure provvisorie e temporarie, ma con ben altre più stabili.

Il diritto che ha lo Stato di procedere a questa occupazione, secondo me, deriva da doppia fonte: una comune in certo modo a tutte le proprietà private, l'altra speciale che riguarda i corpi morali e specialmente le corporazioni religiose, le quali sono, si voglia o non si voglia, qualche cosa di singolare nella nostra società civile.

Il diritto che ha lo Stato di occupare in questo od in altro modo la proprietà di un cittadino, discende dalla facoltà eminente e suprema che ha ogni Stato di provvedere ai proprii bisogni, alla propria conservazione e miglioramento, anche con apparente offesa dei diritti privati. Io non mi estenderò a provare questo principio che è evidente e notissimo.

Che se per sventura d'Italia i locali più ampi, più belli e più atti a fornire alloggio al grande esercito che vogliamo fare, sono in mano alle corporazioni religiose, se perciò quei locali ci abbisognano, questa è conseguenza necessaria dell'antieriore stato di cose, conseguenza di fatto che noi dobbiamo accettare; non è già qualche speciale e odioso provvedimento che vogliamo ora adottare contro le corporazioni religiose.

Ma tutto ciò, ripeto, mi sembra così poco discutibile, che non v'insisto ulteriormente. È dunque certo che lo Stato ha il diritto di occupare i locali che gli sono necessari.

Ma il signor D'Ondes-Reggio oppone, che quando questa occupazione avvenga per ragione di pubblica necessità od utilità, l'art 441 del Codice civile sardo, conforme in ciò al francese e al napoletano, importa nello Stato l'obbligo di indennizzare tanto i privati, quanto i corpi morali, la cui proprietà venisse temporariamente o perpetuamente occupata.

Ma credo che pensatamente e giustamente la presente legge non fa menzione di questo diritto d'indennità, e che perciò non sia affatto applicabile a questo caso il secondo alinea dell'art. 29 dello Statuto, di cui ha dato lettura l'onorevole Macchi, i cui argomenti cercherò in tal parte di svolgere più chiaramente. La ragione di questa differenza sta in quello appunto che io diceva da principio, che le corporazioni religiose costituiscono qualche cosa di singolare, di non paragonabile colle altre persone civili, la qual differenza influisce sul diritto di proprietà, sul suo esercizio. È vero che il diritto di proprietà è sacro; è un principio che non ha bisogno di dimostrazione, è la base precipua della società civile, è un principio non indotto ma riconosciuto e consacrato dallo Statuto. Ma io sostengo che l'attuale progetto non offende questo diritto. Il diritto di proprietà, che è cosa di per sé astratta, presuppone, per essere attuato, persone abili ad acquistarlo, ad esercitarlo. Ora la costituzione e l'esistenza di una *persona*, quando non è persona fisica, quando non è cittadino, è subordinata al potere sovrano e politico; sicché la conseguente capacità di acquistare e di possedere dipende essenzialmente dalla potestà civile. Le corporazioni religiose e altri corpi morali intanto possono acquistare e continuare a possedere in quanto la loro esistenza è permessa da principio, e n'è permessa la durata, in quanto e finché le leggi politiche e sociali non riconoscano incompatibile col bene pubblico la loro esistenza, e in quanto infine esse non credano dover modificare il loro modo di essere.

Posto questo principio, non è vero che nel caso nostro si

offenda il diritto di proprietà; e l'articolo che citava l'onorevole D'Ondes, e a cui implicitamente si riferiva il signor Amicarelli, cioè che le corporazioni religiose abbiano anche esse diritti ad indennità nel caso di occupazione delle loro proprietà per pubblica necessità, non è applicabile. In questo caso il diritto di proprietà di quei corpi non è offeso, perchè essi non posseggono come i privati, perchè la ragione del giure pubblico universale subordina all'onnipotenza dello Stato civile l'esistenza di questi corpi morali. Finché essi esistono, avranno quei diritti che lo Stato civile loro consente; e quando lo Stato civile vuole che cessino, cessa in loro la qualità di acquistare e di possedere, perchè non esistono più.

Premessi questi assiomi, che non è qui luogo di svolgere più ampiamente, ma che io credo inconcussi, ne discende la legittima conseguenza che, se lo Stato può far cessare la esistenza di questi e di qualunque altro ente morale, il quale, o per la sua indole o inutilità, o per l'assorbimento della proprietà privata, reca un danno positivo, progressivo e continuo allo sviluppo della prosperità nazionale, può pure *modificarne* la esistenza. In altri termini, quando le ragioni di essere, che hanno in altri tempi giustificata l'esistenza di questi corpi, hanno cessato; quando, cioè, la civiltà moderna e lo Stato, che si suppone la rappresenti, dichiarano e proclamano che è giunto il tempo, ch'è necessario di negare loro o di moderare la facoltà di esistere, allora lo Stato non offende alcun diritto, ma invece esercita un suo preziosissimo ed eterno diritto che è, per così dire, superiore allo stesso Statuto nazionale, perchè è diritto di base fondamentale di tutti gli Stati civili e di ogni associazione politica.

Se adunque lo Stato ha diritto di far cessare e i fedecomessi esistenti, che pure sono una proprietà privata, e ogni ente e corpo morale, ai quali prima aveva permesso che esistessero; se ha diritto di farli cessare, tanto più avrà il diritto di modificare la loro esistenza, finché li lascia esistere; chi può il più, può il meno.

Ciò posto, il nostro Governo ha diritto innegabile, come qualunque altro lo avrebbe, d'occupare i locali di che si tratta; e tal diritto si aveva anche prima dello Statuto; con che rispondo in gran parte al signor Amicarelli. Il Codice civile sardo anteriore allo Statuto e gli altri Codici europei non permettono alle manimorte di acquistare e possedere i beni come i privati; per lo che modificano la loro attitudine ad avere, a possedere. Dopo poi lo Statuto, senza che mai si credesse di violare lo Statuto medesimo (poichè nella rappresentanza nazionale è sempre un potere sovrano), una legge del 5 luglio 1860, se non erro, ha modificato anche più profondamente il modo di essere e la capacità giuridica dei corpi morali, poichè non ha permesso che potessero acquistare, neppure per donazione o testamento, senza il beneplacito del Governo, il quale non voleva che potessero acquistare o con mezzi poco onesti o ad ogni modo con danno continuo e crescente del pubblico, concentrando troppi beni nelle loro mani. Dunque, anche secondo le leggi attuali, che non hanno violato, ma hanno ampliato lo Statuto, che ne hanno svolto il vero spirito, come noi l'andiamo sempre svolgendo, secondo le leggi attuali, il diritto delle manimorte, delle corporazioni religiose, è già subordinato a tali e sì gravi modificazioni, che accennano appunto a quell'onnipotenza dello Stato sov'esse cui io alludeva da principio.

Conchiudo che il nostro Stato, avendo diritto di abolire, come ha già fatto, le corporazioni religiose, ha anche, e molto più, quello di modificare il loro modo di possedere, e di fare che posseggano limitatamente, come in questo caso; quindi, finché le sopprima, se sopprimerà le rimanenti, ha diritto di

obbligarle a lasciare tutti o parte dei loro locali, e di recarsi in altri luoghi abitati da membri della loro religione, per destinarli agli usi militari o civili che sono richiesti dalla pubblica necessità o utilità.

Per queste ragioni, la presente legge, giova ripeterlo, non offende propriamente il diritto di proprietà, ma piuttosto applica e proclama il diritto sovrano e onnipotente della società; diritto cui essa non ha mai rinunciato, e cui non può rinunciare; diritto che in questi tempi bisogna francamente, nettamente proclamare.

Quindi io voto a favore dell'emendamento proposto dalla Commissione, emendamento che sarà, per fermo, meglio e più ampiamente che da me, sviluppato dal relatore della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Michelini.  
*Voci.* Ai voti, ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Domanderò se la chiusura è appoggiata.  
(È appoggiata)

Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

La parola è al relatore.

**CAPRIOLO, relatore.** Per verità io non so bene se i banchi della Commissione non si scambiarono in banchi di accusati, e così se, piuttosto di sostenere la legge, noi non abbiamo a pensare a difendere noi stessi. Se credesi all'onorevole Amicarella, siamo niente meno che degli spogliatori, dei violatori dello Statuto, e degli acerrimi nemici della religione. Insomma se mi è lecito un plagio col permesso dell'onorevole Bixio, a proposito di questa legge si sono dette cose dell'altro mondo. (*ilarità*)

Non risponderò a tutte queste cose che non mi parvero nè convenienti, nè opportune; solo dirò che l'onorevole Amicarella, per rendersi più facile il propugnare la sue tesi, suppose che con questa legge si vogliono sopprimere dei conventi. Ma ciò è lungi dal pensiero del Governo e della Commissione, e nel progetto del Ministero e in quello della Commissione non si accenna invece, e manifestamente, che alla semplice occupazione temporanea di alcuni conventi, ove vi fossero urgenti bisogni pubblici.

Ed io qui debbo ammettere che veramente la Commissione, nel rileggere il suo articolo di legge, riconobbe che, per attenersi alle parole dell'articolo del Ministero, usava di una frase che forse non rispondeva bene al suo intendimento, cioè mantenne la frase: *ove lo richiegga*.

Nel progetto del Governo, questa frase esprimeva assai bene il concetto, perciocchè c'era anche la parola *temporaneamente*. Ma, tolta questa, la Commissione riconosce che quella frase lascia forse qualche dubbio.

Quantunque nella relazione siasi apertamente dichiarato che non s'intendeva di occupare i conventi, di cui si tratta, che appena temporaneamente, tuttavia la Commissione riconosce essere meglio usare una parola la quale esprima più chiaramente questo suo intendimento. Quindi, in luogo di *ove lo richiegga*, la Commissione non ha difficoltà di sostituirvi la frase *fino a che lo richiegga* il pubblico bisogno.

Spiacemi poi che questa questione d'interesse pubblico, di pubblica salute, siasi voluta restringere nella cerchia di una questione legale. Essa è qualche cosa di più. Si è parlato di questa legge in modo, come se si volesse per essa violare la proprietà.

A questo riguardo ha già risposto egregiamente l'onorevole Regnoli; ha già dimostrato egli con gran copia di argomenti che non può possedere a titolo di proprietà se non quegli che ha *personalità reale e naturale*. I corpi morali

non hanno questa personalità naturale; essi non ne hanno che una fattizia, e l'hanno per concessione della legge, la quale, nel concederla loro, in tutti i paesi civili, eccettuati forse quelli retti a governo teocratico, vi aggiunge sempre la provvida clausola: *sotto le modificazioni che saranno determinate dalle leggi*. Ed è naturale quanto necessario che lo Stato faccia questa riserva, poichè, senza di essa, concedendo questa personalità, potrebbe correre rischio di vedersi scambiato in un convento, e tutto il territorio farsi di manomorta.

Nè è vero che, modificando la ragione di possesso dei corpi morali, si abbia a riescire alla modificazione dello Statuto, siccome piaceva all'onorevole D'Ondes di affermare. Dacchè la facoltà di modificare consimile ragione viene riservata nell'atto istesso di concessione della *personalità civile* a costesti corpi, ne consegue che, per usare di tali facoltà, non fa d'uopo di toccare allo Statuto, ma basta di farsi ad esercitare il diritto riservato dall'istessa legge di concessione.

È fuori dubbio, pertanto, che il legislatore può per legge modificare e limitare l'esercizio dei diritti civili accordati ai corpi morali; or bene, che stiamo noi facendo adesso? Stiamo per giudicare se il pubblico interesse esiga che usiamo delle facoltà riservateci, cioè se il pubblico interesse esiga che venga in qualche modo modificata la ragione di possesso che, per concessione della legge, invocano i corpi conventuali.

Non facciamo insomma che esercitare un incontrastabile diritto della nazione; diritto che non era e non poteva essere sconosciuto ai possessori di conventi, perchè espresso nella legge istessa colla quale si concedeva loro di possedere.

Del resto, è forse grave molto la modificazione alla quale intendiamo? È forse che intendiamo a sopprimere conventi e conventuali? Nulla di tutto ciò. Non ci proponiamo invece che di avvalerci del loro superfluo per sovvenire ad urgenti indeclinabili necessità del paese. Se, per avventura, troviamo un convento, per esempio, di 200 camere, abitato da soli cinque frati, per effetto di questa legge, si potrà dire ai cinque frati: è che non vi bastano dieci camere? E può forse essere atto biasimevole l'avvalersi delle restanti 190 camere a beneficio pubblico, anzi di lasciarle inabitate e per il solo interesse di lasciare 200 camere a cinque soli frati?

Ma, in ogni caso, costoro non possono avere altro titolo di possedere, se non è quello solo del *bisogno*. Loro si concedettero i conventi per la loro abitazione, ma non già perchè gustassero della voluttà di possedere anche il superfluo. I locali che eccedono il loro bisogno non possono a meno di tenersi in conto di locali abbandonati. Or bene, quando avviene che sia accertato che, oltre il bisogno per l'abitazione comoda dei conventuali, resta una parte dell'edificio affatto disponibile, senza che si abbia a danneggiare per niente la loro situazione ed i loro diritti, allora, dico io, perchè lo Stato non può venire a questa modificazione, ossia a questa occupazione?

Qual è il danno che noi accagioniamo? Nessuno.

E qui rispondo anche all'onorevole D'Ondes, che parlava di indennità invocando lo Statuto.

Ma per dare un'indennità è necessario che vi sia il danno; ora io domando: qual danno soffre il frate che è ricoverato in un'altra cella invece di quella in cui si trova adesso? Qual danno soffre il convento quando i cinque frati che sono in un edificio di 200 celle vengono ricoverati in un altro di 10 celle? Ma non bastano loro queste 10 celle? soffrono essi qualche danno? Ben vedesi adunque come male si invocasse lo Statuto, per conchiuderne che venivasi a violarlo, occupando, senza acconsentire alla voluta indennità.

Del resto vuol pur essere ricordato il principio di equità, e quasi sto per dire, di moralità, per cui hassi sempre a concedere quello che giova agli altri, senza che ne venga danno a noi.

E poichè parmi di avere bastevolmente dimostrato che dalla proposta occupazione temporanea non ne possa mai tornare nocumento agli attuali possessori dei conventi, alla cui comoda abitazione sarà provvisto o nei conventi istessi, o per mezzo di altri conventi, ne consegue perciò che a torto farebbonsi costoro a muovere richiamo; farebbonsi cioè a recusare allo Stato quello che urgentemente abbisogna allo Stato; quando è pur fuori dubbio che, acconsentendovi, non verrebbero a dover sostenere alcun reale pregiudizio.

Ricordi la Camera che in molte delle località che oggi fanno parte del regno, si ebbe bensì, in addietro, a provvedere largamente in costruzioni di conventi, e ad ogni loro comodità, ma si trascurò affatto di volgere le cure e il pensiero a tutto ciò che poteva essere inteso allo incivilimento ed al progresso del paese.

Ond'è che, qualora si trascurasse di avvalersi di questi conventi « soli edifici che in alcune località esistano, » importerebbe di rinunciare affatto al sollecito adempimento di quei doveri che stringono un libero Governo verso libere popolazioni. Dobbiamo provvedere urgentemente a ricoverare le nostre milizie, ad aprire scuole, ad ordinare tribunali, ad istituire stabilimenti di pubblica beneficenza. Insomma il nostro compito è d'assai considerevole; guai a noi, se per inopportuni ed ingiusti ostacoli ci arrestiamo nell'opera, e veniamo meno al debito nostro! Laonde la Commissione non può a meno di persistere nel progetto che presentava alla vostra approvazione, di persistere cioè a chiedere che sia il Governo autorizzato ad occupare temporaneamente alcuni conventi, ogniquale volta lo richiegga il pubblico interesse.

**PRESIDENTE.** Darò cognizione alla Camera di un ordine del giorno motivato, proposto dal deputato Minervini, che è così espresso:

« Poichè a quello che il Governo chiede per legge è provveduto in tutte le provincie italiane dalle leggi e regolamenti esistenti, la Camera passa all'ordine del giorno. »

**MINERVINI.** Chiedo di parlare per manifestare..... (*Rumori*)

*Voci.* Chieda se è appoggiato.

**MINERVINI.** Prima, se la Camera mi concede pochi istanti, svolgerò i motivi della mia proposta. (*Mormorio*)

*Voci.* È appoggiata?

**PRESIDENTE.** Prima bisogna lasciarla svolgere, poi chiederò se è appoggiata. Ciò è secondo il regolamento.

*Voci.* Parli! parli!

**MINERVINI.** Io sono mosso a proporre quest'ordine del giorno da un mio intimo convincimento, che, cioè, in tutto uopo è che sia tenuto conto dell'opportunità; io ritengo che i pregiudizi non debbono preoccupare l'uomo politico nella ristorazione dei grandi principii, ristoratori o riparatori; ma che l'urtare contro i pregiudizi, senza combatterli con prudenza, non è al certo cosa da uomo politico, al dire di Bacone.

Ora, invece di questa legge che va di fronte contro taluni pregiudizi che il Parlamento man mano farà cadere dinanzi alla luce delle grandi verità, non meno religiose, che politiche, che sta incarnando, voi troverete che quello che si vuole dal Governo, l'avrà per le leggi che io vi garantisco esistere in Sicilia e nel Napoletano. Quanto alle altre provincie, mi concederete l'ignoranza di diritto, finchè non avremo comunanza perfetta di legislazione. (*Rumori*)

Io pregavo che l'ignoranza di questo diritto non mi fosse

imputabile, se qui siamo riuniti per dare opera alla unificazione.

**PRESIDENTE.** Se non può provare che in tutte le provincie vi sia questo diritto, allora non può respingere la legge.

**MINERVINI.** Permetta, signor presidente. Questo lo può sapere tutta la Camera, essa sa che ci sono queste leggi al certo.

**BOGGIO.** Non ci sono.

**MINERVINI.** Provatelo... credo che ci fossero.

**PRESIDENTE.** Se il Governo propone questa legge, si è perchè crede che senza di essa non potrebbe occupare questi locali; se ritenesse di avere questo diritto, certo non l'avrebbe presentata.

**MINERVINI.** Io trovo questa facoltà nello Statuto, la trovo nel Codice. Ora la legge dice che il Governo ha il diritto per la pubblica utilità di costringere i privati, e certamente credo che i monaci non possano avere privilegi maggiori di tutti noi altri cittadini della grande famiglia italiana.

Il Governo ha questo diritto, intendiamoci bene (e qui debbo dichiarare che non divido l'opinione dell'onorevole Amicarelli, che, cioè, si avesse a ribellare il paese se si occupassero questi conventi), il Governo ha questo diritto per alloggiare i militari, quando si trova sotto l'impero della necessità.

E di fatti l'iniziativa della legge viene dal ministro della guerra, nulla dovendoci preoccupare quello che la Commissione ha creduto di mettere, oltre il suo mandato, nella relazione e nella proposta. E questo diritto si risolve poi in un'ospitalità civile, cristiana, umanitaria.

Se dunque i cittadini hanno l'obbligo di alloggiare le milizie, quest'obbligo lo hanno molto più i monaci, lo hanno molto più le chiese. Non è quindi necessario di fare una legge per dare questo diritto al Governo.

Quanto alla Sicilia poi, vi è il decreto parlamentare del 7 settembre 1848, confermato da un decreto del maggio 1860, emanato da Garibaldi.

Io credo adunque che questo diritto c'è. (*No! no!*) E quando questo diritto non esistesse, l'ordine del giorno da me proposto verrebbe a concederlo, interpretando la legge comune con accogliere l'emendamento.

Signori, noi abbiamo ancora dei pregiudizi da combattere. La mia professione di fede è che io ritengo tutto debba cadere alla pubblica utilità, che non vi siano privilegi di frati, nè di monache, nè di preti, e che il diritto d'occupare i conventi e le chiese il Governo l'ha dalle leggi esistenti; il porlo in dubbio, e in questi momenti, sarebbe suscitare pregiudizi pericolosi e pur troppo esistenti ed inveterati. (*Mormorio*)

Se quindi questo emendamento, nel conciliare tutto e tutti, non offende nessuno nei momenti in cui viviamo, e credo porterà quella conciliazione la quale salva la politica ed il bene della cosa pubblica, e non urta con i pregiudizi religiosi, che sono i più pertinaci e da combattere quindi con assai prudenza, e massime dal Parlamento, la cui missione è di unificare conciliando, insisto quindi nello emendamento, e prego la Camera ed il Ministero ad accoglierlo per motivo di alta politica e per la inopportunità della legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la risoluzione proposta dal deputato Minervini.

(Non è approvata.)

Darò dunque lettura dell'articolo come fu in ultimo mo-

dificato dalla Commissione, poi darò la parola a quelli che intendono proporre emendamenti.

L'articolo sarebbe dunque così concepito :

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, sì militare che civile.

« Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate o in altre case dei rispettivi loro ordini. »

Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

**MASSARI.** Io propongo che, invece del primo alinea di quest'articolo, si ristabilisca il testo del progetto ministeriale dalle parole: *È fatta facoltà*, sino alle parole: *militare servizio*; poi punto fermo; indi ripigliare l'altro alinea della Commissione: *Il Governo provvederà, ecc.*

Siccome io non posso e non debbo rientrare nella discussione generale, così mi asterrò dall'espone i motivi che mi inducono a proporre quest'emendamento: d'altronde essi sono evidenti. Si tratta di togliere l'obbligo del servizio civile e di restringere la legge puramente alla parte militare. (No! no! Rumori, interruzioni a sinistra)

**PRESIDENTE.** (Scuotendo con forza ed a più riprese il campanello) Io non comprendo queste interruzioni. Lascino che ciascuno esprima la sua opinione.

**MASSARI.** (Con forza) Se non piace loro questa idea, voteranno contro; ma permettano a me di manifestare la mia opinione.

Come dissi, io non svolgo le ragioni del mio emendamento, altrimenti sarei obbligato a rientrare nella discussione generale ed a far mie (e lo dichiaro per debito di coscienza) molte delle ragioni eloquentemente e coraggiosamente svolte dai miei onorevoli amici Amicarelli e D'Ondes. (Movimenti diversi)

Io dico dunque che lo scopo, col quale io propongo di ristabilire il testo del Governo, è per meglio corrispondere alle intenzioni del Governo medesimo ed alle esigenze del pubblico servizio.

Io non so per qual ragione la Commissione, a cui è inutile che io faccia proteste di riverenza e di devozione, abbia voluto ampliare la domanda del Governo, esagerarla, e, mi permettano di dirlo, deviarla dal suo scopo.

Il Governo vi ha domandato, o signori, non locali per Corti d'assise, non stabilimenti d'insegnamento; tanto più che, come ha già molto ben detto il mio onorevole amico dell'estrema sinistra, il deputato D'Ondes, la parola *temporanea*, aggiunta agli stabilimenti di pubblica sicurezza, mi permettono che io lo dica, non mi pare abbastanza seria.

**CAPRIOLO, relatore.** Domando la parola.

**MICHELINI.** Domando la parola.

**MASSARI.** Io dunque prego la Camera di voler adottare, come ho detto, la prima parte del testo del progetto ministeriale, e poi il secondo alinea della Commissione, a cui certamente non ho nulla da opporre.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Giorgini.

**GIORGINI.** Avevo chiesto la parola per proporre, come emendamento, il progetto primitivo del Governo.

Dirò brevemente il motivo che m'induceva a fare questa proposta.

Non intendo certamente farmi solidale di tutte le dottrine svolte dagli onorevoli preopinanti, che oppugnarono il progetto della Commissione, nè ricondurre la questione a quelle alte regioni speculative, nelle quali ella avrebbe, a senso mio, divagato.

Non si tratta qui di sapere quali abbiano ad essere le relazioni tra la Chiesa e lo Stato; non si tratta di sapere se le corporazioni religiose debbano essere mantenute o soppresse, capaci o no di possedere.

La questione deve porsi di fronte allo Statuto, di fronte alle leggi vigenti nello Stato. Alcune delle corporazioni religiose esistenti nell'antico regno sardo furono abolite, alcune altre furono conservate; le corporazioni conservate furono dichiarate capaci di possedere. Ebbene io dico che la proprietà ecclesiastica non può, non deve tra noi godere di verun privilegio; l'epoca dei privilegi è finita per sempre, e nessuno pensa a rivendicarli; ma dico che la proprietà delle corporazioni riconosciute è inviolabile, come tutte le altre; è, come tutte le altre, posta sotto la salvaguardia del diritto comune.

Sia pure che la proprietà accordata a persone o corpi morali possa essere assoggettata a regole, a limitazioni speciali; io non credo che queste limitazioni possano andare fino al punto da rendere affatto illusoria quella proprietà, fino al punto di trasformarla in un possesso precario, dipendente affatto dall'arbitrio del Governo. È per lo Stato una questione di lealtà, d'onore; quando si è riconosciuto un diritto di proprietà nelle corporazioni religiose, bisogna rispettarlo.

Se non si vogliono corporazioni, se non si vuole in nessun modo proprietà di corporazioni religiose, ebbene, lo si dica francamente: Ponorevole Macchi lo ha detto; si faccia una proposizione; si proponga l'incamerazione dei beni ecclesiastici, e quando un progetto ci sia presentato, la Camera potrà allora esaminare, discutere. . . .

(I deputati Maresca e Boggio chiedono la parola.)

**PRESIDENTE.** Prego il signor Giorgini di entrare più direttamente nella discussione dell'articolo.

**GIORGINI.** Mi pare di non essere mai uscito dalla discussione dell'articolo; conchiudo, del resto, e non ho che due parole da aggiungere. Dico che quando la questione dell'incamerazione dei beni ecclesiastici sarà portata davanti alla Camera, noi discuteremo questa grande questione.

Vedremo allora se per prendere quella misura sia bene scelto il momento nel quale noi vogliamo andare a Roma, offrendo, in compenso del dominio temporale, il pieno e leale riconoscimento della libertà della Chiesa; vedremo se una tale deliberazione potesse riuscire opportuna a dimostrare la sincerità delle nostre dichiarazioni e delle nostre promesse.

Ma la questione non deve entrare qui di sorpresa e per isbieco.

**PRESIDENTE.** Favorisca. . .

**GIORGINI.** Ho finito. Io voglio accordare al Governo i mezzi di provvedere agli urgenti bisogni del servizio militare, un diritto temporaneo, limitato all'oggetto speciale per il quale fu chiesto; ma non più di quello che gli sia necessario, non più di quello ch'egli abbia chiesto. Mi associo per questi motivi all'emendamento dell'onorevole Massari, che riproduce in sostanza il progetto originario del Governo.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Capriolo. La pregherei tuttavia di limitarsi alla parte che si discute, senza rientrare nella discussione generale.

**CAPRIOLO, relatore.** Non rientrerò nella questione della proprietà, poichè, a quanto pare, l'onorevole Giorgini non ha posto mente a ciò che si disse intorno ad essa, nè ha voluto tener conto di quella clausola che in tutte le leggi esiste, che, cioè, la proprietà è riconosciuta nei conventi, ma sotto le modificazioni che saranno dalla legge stessa determinate. Quando egli tenga conto di questa clausola, ricono-

scerà facilmente che tale proprietà dei conventi non può considerarsi uguale alle altre proprietà.

Egli dice che la Commissione ha voluto, per isbieco, ottenere la soppressione dei conventi. Mi perdoni l'onorevole Giorgini, ma egli fa ingiuria non tanto alla Commissione, quanto più particolarmente al Governo. La Commissione ha dichiarato chiaramente di voler dare al Governo la facoltà di occupare questi conventi *quando, e fino a che durassero i bisogni urgenti, le necessità del paese*: non è dunque il caso di voler riescire, per isbieco, alla soppressione; noi affidiamo all'onore del Governo l'esecuzione di questa legge, sicuri che esso non occuperà conventi se non quando le necessità pubbliche ve lo costringeranno, sicuri che li sgombrerà appena queste necessità siano cessate. A fronte di ciò non comprendo come l'onorevole Giorgini abbia potuto fare ancora una insinuazione che non posso a meno di qualificare ingiuriosa.

L'onorevole Massari chiede perchè e come la Commissione volle estendere la legge oltre ai limiti indicati dal Governo; e soggiunge: fuvvi forse alcuno che richiedesse la Commissione di fare delle Corti di assisie?

Ma, e come non sa il signor Massari chi ebbe a richiederla? Come non sa che la richiesta venne dalla legge? È la legge che stabilisce le Corti d'assisie in parecchie località dello Stato.

La Commissione giunse a conoscere che in molte località questa legge non potrebbe essere eseguita se non viene data questa facoltà al Governo. La Commissione ha creduto, senza nessun eccitamento del Governo, ha creduto debito suo di provvedere a questa urgente necessità. Così è delle scuole.

La legge rende le scuole obbligatorie, e ci venne assicurato che in molte località non vi sarebbe mezzo di aprirne se non occupando temporaneamente qualche convento.

E qui l'onorevole Giorgini coll'onorevole Massari dicono: ora come volete conciliare il *temporaneamente* coi bisogni civili?

Mi spiace che non abbiano avvertito come facilmente si poteva riuscire a questa conciliazione.

Il Governo occuperà questi locali, e nello stesso tempo ecciterà le provincie ed i comuni a costruire, se non esistono, ovvero a cercare altri locali per provvedere alle scuole e alle Corti di assisie.

Compiute queste costruzioni cesserà il bisogno dello Stato; e così finirà quell'occupazione, alla quale con questa legge si acconsente, solo per un tempo, e sino a che non siasi ottenuto modo di provvedere altrimenti alle pubbliche esigenze.

Signori, è vero, il più urgente bisogno è quello della milizia; ma non dobbiamo dimenticare intanto che vi sono altri bisogni grandissimi, come sono, per esempio, quelli della giustizia e dell'istruzione pubblica, ai quali vuol pur essere sollecitamente provveduto se intendesi sinceramente di garantire il presente e di rassicurare le speranze nell'avvenire.

Epperò io spero che anche l'onorevole Massari vorrà recedere dalle sue opposizioni, e lasciare che sia votato il progetto come è proposto dalla Commissione. *(Ai voti! ai voti!)*

**PRESIDENTE:** Domando se la chiusura è appoggiata.

*(È appoggiata)*

**MARESCA.** Io intendo parlare contro l'emendamento Massari.

*Voci.* Ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Scusi, dal momento che è domandata la chiusura, debbo metterla ai voti.

**MARESCA.** Vorrei dire due sole parole contro l'emendamento Massari.

*Voci.* No! no! La chiusura.

**PRESIDENTE.** Io non posso accordarle la parola, salvochè parli contro la chiusura.

**MARESCA.** Allora parlerò contro la chiusura. *(ilarità)*

**PRESIDENTE.** Se così è, continui.

**MARESCA.** Io credo che sul momento non si debba accettare la chiusura, lasciando che nessuna parola si dica in questo Parlamento contro l'emendamento Massari.

*Voce.* Il relatore ha parlato.

**MARESCA.** Io sostengo la legge di occupare le case religiose non solo per cagion militare, ma ancora per causa civile, e specialmente per il bisogno della pubblica istruzione.

L'onorevole Massari poggiava il suo emendamento sulle ragioni addotte dal signor Amicarelli, che cioè in tal caso la religione non avea la sua libertà ed indipendenza. Io gli osservo che la libertà della Chiesa non istà nel possedere vasti edifici ed estesi territori, ma nel riconoscimento della libertà della coscienza, e nel libero esercizio del culto. Quindi nell'attuale legge la libertà della religione non è mica minacciata. Ma la necessità se ne ravvisa nell'estrema penuria che si ha della pubblica istruzione nelle provincie meridionali, la quale, per mancanza di pubblici edifici, si è resa fin a quest'ora e forse si renderà aneora per lungo tempo non attuabile per l'avvenire. Ora nell'Italia meridionale sono innumerevoli le case religiose, e molto maggiori del bisogno delle sacre persone. La carità, a cui sono tanto educate le religiose corporazioni, di per sé persuade a cederne una parte pel bene pubblico.

Ma, la libertà per tutti, dice l'onorevole signor D'Ondes. Chi lo potrà negare? La libertà per tutti. Nulladimeno, la libertà ha i suoi limiti. I vescovi di Francia, quando si lamentavano col signor ministro Villemain, accusandolo di togliere la libertà alla Chiesa, costui rispondeva: ch'egli aveva sempre combattuto per la libertà della religione, ma che doveva questa restringersi nella sua sfera, e non impedire che le altrui libertà del pari si esercitassero. Che direbbe l'onorevole D'Ondes, se il clero, sotto lo specioso titolo della libertà, tendesse ad invadere una buona parte della proprietà di tutta l'Italia?

Una sola collegiata, per lo spazio di tre anni, nelle provincie napoletane, è riuscita, sotto il già caduto Governo di re Ferdinando, ad appropriarsi fondi del valore di 200,000 lire. Questa tendenza abbisogna d'un limite.

L'onorevole d'Ondes soggiungeva: la proprietà è sacra... *(Movimenti)*

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Maresca di non rientrare nella questione.

**MARESCA.** Io sono contro la chiusura. *(Si ride)* Io non entro ad esaminare la natura della proprietà religiosa, solo dico che la maggior parte di questi vasti edifici sono surti con l'obolo del povero, e che credo ragionevole....

**PRESIDENTE.** Io non posso lasciarla continuare, salvochè parli soltanto sulla chiusura. Ella discorre nel merito.

Se la Camera approverà i motivi per cui ella si oppone alla chiusura, le concederò la parola in merito.

Chi intende ammettere la chiusura della discussione è pregato d'alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, la chiusura è approvata.)*

Metterò ai voti l'emendamento dei deputati Massari e Giorgini, il quale consisterebbe nel surrogare alla prima parte del 1° alinea dell'articolo unico della Commissione le seguenti parole del progetto del Ministero:

« È fatta facoltà al Governo di occupare temporaneamente

le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, ove lo richiegga il bisogno del militare servizio. »

Lo pongo ai voti.

(Non è ammesso.)

Il deputato Ricciardi ha proposto che si aggiungano all'articolo della Commissione le seguenti parole: « rispettando, per quanto sarà possibile, i conventi delle monache. » (*Ilarità generale*).

**RICCIARDI.** Nessuno, io credo, in questo recinto potrà accusarmi di soverchia simpatia pei conventi. Nel sottoporvi il mio emendamento, io non fo se non cedere a un sentimento che trovasi, ne son certo, in tutti i cuori gentili, e però in quello di tutti voi.

Non proferirò quindi in favore della mia proposta se non queste sole parole: « rispettiamo le monache, non perchè monache, ma perchè donne. » (*Bravo! Ilarità*)

**RICASOLI, presidente del Consiglio dei ministri.** Per non trattenere inutilmente la Camera, il Governo dichiara che, presentandosi la circostanza, userà quei maggiori riguardi che convengono ai casi. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Pare che il deputato Ricciardi potrebbe contentarsi di questa dichiarazione.

**RICCIARDI.** Dietro la promessa dell'onorevole presidente del Consiglio, io ritiro il mio emendamento. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti l'articolo come è proposto dalla Commissione, così emendato:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, sì militare che civile.

« Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate o in altre case dei rispettivi loro ordini. »

(La Camera approva.)

Si passerà alla votazione della legge per scrutinio segreto.

Prima però darò la parola al deputato Pepoli Gioachino per fare un'interpellanza al signor ministro di grazia e giustizia.

**PEPOLI GIOACHINO.** Debbo volgere una brevissima interpellanza al ministro di grazia e giustizia sopra un fatto che ha attinenza alla legge che fu discussa e che stiamo per votare.

Nell'Umbria, quando furono soppresse le corporazioni religiose, furono in pari tempo assegnate pensioni tanto ai religiosi quanto alle religiose, pensioni che dovevano naturalmente essere sufficienti al sostentamento di essi.

Ora nell'Umbria e nelle Marche puranco, dove la stessa legge è stata promulgata, lo spirito di partito va divulgando che queste pensioni non sono pagate e che quindi tanto le suore, quanto i frati sono costretti a cibarsi di erba (*Segni di stupore*) condita coll'olio. Signori, io non lo credo, ma ripeto questo perchè credo opportuno che dalla bocca dei ministri e dell'onorevole ministro di grazia e giustizia ne venga una solenne smentita, perchè in quelle provincie, e me ne appello a tutti gli altri deputati dell'Umbria e delle Marche, riceviamo continuamente lettere, le quali dicono che le suore ed i frati se ne fanno un'arma per combattere il Governo.

Io non credo che il Governo del Re abbia fatto questo, lo ripeto, la credo una calunnia; ma appunto perchè calunnia, avendo io una responsabilità in questa legge da me pubblicata nell'Umbria, desidero che sia ben provato che questo non è vero, e che è una falsità. Quindi io prego l'onorevole guardasigilli di dichiarare che la smentisce.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Sono lieto

che l'onorevole deputato Pepoli abbia voluto farmi quest'interpellanza; avvegnachè per essa mi si presenta opportuna l'occasione di fare una solenne dichiarazione intorno al modo col quale è eseguita nell'Umbria e nelle Marche la legge relativa alla soppressione delle corporazioni religiose.

È incontestabile che molte lagnanze furono fatte; ma, debbo dire, che queste lagnanze non sono ragionevoli, e al giorno d'oggi potrebbero qualificarsi meno giuste.

L'onorevole Pepoli, il quale ha preparato la legge relativa alla soppressione delle corporazioni religiose, sa come per disposizione di quella legge, a differenza di quanto fu stabilito colla legge del 1855, promulgata nelle antiche provincie, nel determinare l'assegnamento che deve essere dato a ciascun membro della corporazione religiosa soppressa, si debba anche tener conto del reddito dei beni che costituivano l'asse patrimoniale della corporazione soppressa. Da ciò ne viene essere necessaria una liquidazione in base all'età del membro della soppressa corporazione, ed al reddito dell'asse patrimoniale della corporazione medesima. Queste liquidazioni, capirà facilmente la Camera, e lo comprenderà meglio ancora l'onorevole Pepoli, erano difficili, sia relativamente agli elementi che si dovevano raccogliere, sia relativamente al numero delle pensioni, in riguardo alle quali queste liquidazioni dovevano essere fatte.

Ritenga la Camera, per saggio, che i membri delle corporazioni religiose soppresse nell'Umbria e nelle Marche sono 6000 (*Movimento*); dunque 6000 liquidazioni erano necessarie, e queste liquidazioni, come dico, si dovevano fare colla scorta di diversi elementi, i quali non esistevano all'epoca della promulgazione della legge, e che non si potevano raccogliere, se non se con una certa difficoltà.

Perchè non avessero i membri di queste corporazioni a lagnarsi di ritardi, e perchè intanto i medesimi potessero provvedere convenientemente ai proprii bisogni, l'amministrazione della Cassa ecclesiastica ha proceduto in questo modo: prima di tutto nel fare gli inventari ha lasciato a disposizione delle corporazioni religiose tutti quei generi che essi avevano e che dovevano servire pel loro sostentamento; in secondo luogo poi ha cominciato a pagare ed ha sempre pagato continuamente ai membri delle corporazioni religiose degli acconti. Sa egli l'onorevole Pepoli a che cosa ammonta la somma che fu pagata in questi due trimestri ai membri delle corporazioni religiose? Non è lontana dalla somma di un milione!

Ben vede adunque l'onorevole Pepoli che questi monaci non hanno dovuto cibarsi d'erba, e che hanno avuto dal Governo mezzi, se non per sostenere la loro vita con troppa raffinatezza, almeno per sostenerla in quello stesso modo in cui la potevano sostenere prima che le corporazioni fossero soppresse.

Intanto assicuro l'onorevole Pepoli che, non essendo possibile che tutti indistintamente i membri di queste corporazioni religiose abbiano a trovarsi soddisfatti del trattamento che hanno ricevuto, io mi farò debito, ogniquale volta una domanda mi sarà comunicata, di prendere le opportune informazioni a quel riguardo, e di emanare le necessarie disposizioni.

**PEPOLI GIOACHINO.** Io ringrazio l'onorevole guardasigilli delle spiegazioni che mi ha voluto dare. Ma, come io aveva avuto l'onore di accennare in sul bel principio del mio discorso, io stimava questa una calunnia, e desiderava semplicemente una dichiarazione del Ministero per far cessare quelle insinuazioni che le corporazioni religiose andavano facendo esse medesime nell'Umbria.

Io sono molto lieto di conoscere che esse hanno avuto un

TORNATA (SECONDA) DEL 3 LUGLIO

milione per soddisfare ai loro bisogni; perchè ciò mi toglie dalla coscienza il rimorso di averle condannate al regime dell'erba, come esse affermavano.

Quindi, prendendo atto di queste dichiarazioni, spero che esse varranno a far cessare, in quelle provincie, qualunque sospetto e qualunque ingiusta accusa.

**PRESIDENTE.** Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto sulle due leggi state discusse.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per convalidazione di maggiori spese sul bilancio 1860 ed anni precedenti:

Presenti e votanti . . . . .	202
Maggioranza . . . . .	102
Voti favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	23

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per oc-

cupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose:

Presenti e votanti . . . . .	202
Maggioranza . . . . .	102
Voti favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	46

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente la convenzione colla società Talabot per la costruzione di ferrovie da Napoli all'Adriatico.

2° Discussione del progetto di legge per disposizioni transitorie, relative all'ordinamento amministrativo dello Stato.